



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

COMUNE DI PINZOLO

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 18 del 24 dicembre 2019

PARERE SU REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di deliberazione di "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pinzolo al 31.12.2018 (art. 7 comma 11 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm)."
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D.Lgs. 118/2011, così come rettificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Ministeriale ARCONET-Armonizzazione contabile enti territoriali;
- visto quanto disposto dalla L.P. 18/2015;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di revisione periodica delle partecipazioni, del COMUNE DI PINZOLO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Tione di Trento, 24 dicembre 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

In merito all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pinzolo al 31.12.2018

Il sottoscritto, nominato revisore del Comune di Pinzolo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 di data 28 ottobre 2017,

- ricevuta in data 23 dicembre 2019 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio della Comune avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pinzolo al 31.12.2018 (art. 7 comma 11 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm)."
- visto quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;
- considerato che, ai sensi dell'art. 24 legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 della legge provinciale n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;
- atteso che l'Ente deve effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un Piano di Riassetto, corredato da un'apposita Relazione tecnica, avente ad oggetto la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 3 bis 1, dell'art. 18, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- atteso, altresì che lo stesso comma 3 bis 1, dell'art. 18, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, prevede che "Al riguardo la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:";
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

- considerato che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)
- tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2018 si è provveduto ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., relativa alla situazione al 31.12.2017 nel quale si motiva l'opportunità di mantenere tutte le partecipazioni dirette pur in presenza delle seguenti osservazioni formulate in qualità di revisore:

- 1. la partecipazione in Biorendena srl sia da considerare di potenziale dismissione pur considerando il contenzioso in essere che ne limita e giustifica l'attesa del giudizio.*
- 2. pur motivando l'interesse generale, alcune partecipazioni risultano carenti nei caratteri numerico/oggettivi richiesti dalla Legge (Terme Val Rendena SPA, Rendena Golf SPA).*
- 3. si rimanda a successiva valutazione l'adozione delle misure di razionalizzazione delle quote di partecipazione in Geas. S.p.A. e in Giudicarie Gas a fronte dello sviluppo normativo citato in premessa;*

tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, legge provinciale n. 27/2010 - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

visto il comma 5 bis dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 (T.U.S.P.), inserito dall'art. 1, comma 723, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2018), il quale dispone che gli enti pubblici sono autorizzati fino al 31.12.2021 a non procedere all'alienazione delle partecipazioni che "abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione";

ACCERTATO sulla base dei bilanci sociali che:

- la società Geas Spa ha riportato una perdita di esercizio di € 223.303,00 nell'esercizio 2018 e riportato utili per € 41.738,00 nell'esercizio 2017 e di € 58.682,00 nell'esercizio 2016.

RILEVATO quindi che l'autorizzazione alla non alienazione di cui al citato comma 5 bis dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 (T.U.S.P.) non può essere invocata per la società GEAS spa, stante il risultato medio negativo nell'ultimo triennio;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2019, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

esprime

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pinzolo al 31.12.2018 (art. 7 comma 11 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm)." quale risulta dalla RELAZIONE TECNICA di "revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Pinzolo" che conferma il piano di ricognizione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29 settembre 2018 comprese le nuove valutazioni a seguito del mutato normativo,

invitando l'Ente a monitorare attentamente e costantemente nel tempo il permanere delle caratteristiche giustificative sulla base delle quali si è proposto il mantenimento delle partecipate e nello specifico le partecipate sulle quali porre particolare attenzione sono le seguenti:

- Rendena Golf SpA: monitorare gratuità delle cariche ed eventuali rimborsi e compensi specifici agli amministratori; verificare periodicamente i bilanci, attuando le opportune scelte in base alle risultanze degli stessi;
- Terme Val Rendena SpA: monitorare gratuità delle cariche ed eventuali rimborsi e compensi specifici agli amministratori; verificare periodicamente i bilanci, attuando le opportune scelte in base alle risultanze degli stessi.
- Biorendena Srl: la partecipazione sia da considerare di potenziale dismissione pur considerando il contenzioso in essere che ne limita e giustifica l'attesa del giudizio.
- Geas S.p.A.: valutare l'ipotesi di dismissione a fronte del risultato negativo medio di bilancio.

Si invita pertanto il Comune di Pinzolo a monitorare nel breve periodo il conseguimento dell'interesse generale ed il rispetto dei parametri di Legge condizionando il mantenimento delle attuali partecipazioni a tale obiettivo.

Tione di Trento, 24 dicembre 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)